

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – “CODICE DEI CONTRATTI”

INDICE

PREMESSE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 9 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 10 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 14 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

- Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 21 - Principi in materia di valutazione
- Art. 22 - Coincidenza di funzioni
- Art. 23 - Funzioni articolate e singole
- Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 26 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 27 - Liquidazione - limiti
- Art. 28 - Informazione e confronto
- Art. 29 - Oneri e spese

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 30 - Decorrenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – “CODICE DEI CONTRATTI”

PREMESSE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), e s.m.i., e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di successive disposizioni integrative e correttive, viene menzionato come “Codice”.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. L'A.C., all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo, all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% **della quota del 2%** di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente – sia tecnici che amministrativi – che svolgono le funzioni richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;

- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti. Per collaboratori del D.L. si intendono i direttori operativi e gli ispettori di cantiere; per collaboratori del R.u.p si intendono i soggetti a supporto per le attività espropriative, amministrativo-contabili e per le comunicazioni all'ANAC. In generale, per collaboratori si intendono tutti quei soggetti in possesso di profili professionali non tecnici, ma necessari e funzionali alle attività da compiere.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento il dirigente nomina, per ogni specifico intervento, la struttura tecnica/amministrativa destinataria dell'incentivo identificando, al contempo, per ciascuno dei dipendenti che ne fanno parte, i ruoli assegnati e i tempi da rispettare per l'espletamento degli incarichi affidati.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti in ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 11 e 17, rispettivamente per i lavori e per le forniture di beni e servizi.
2. È previsto un limite individuale alla corresponsione degli incentivi in quanto, complessivamente, nel corso dell'anno, un singolo dipendente non può percepire emolumenti di importo superiore al 50% del proprio trattamento economico annuo lordo.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare

eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) Gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati senza una procedura comparativa, compresi i casi di affidamento per somma urgenza ed in house;
 - b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art. 17;
 - g) gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3 del Codice, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3 del Codice, lett. ggggg).

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è:
 - a. l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore ad € 100.000,00;
 - b. il provvedimento di approvazione, almeno, del progetto di fattibilità tecnico economica, per i lavori fino a ad € 100.000,00. Per gli interventi inferiori ad € 100.000,00, non inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, non sarà corrisposto l'importo percentuale indicato al punto 2) della tabella riportata nel successivo art. 11.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità del lavoro, del servizio e della fornitura da realizzare:

- a) nuove opere, interventi di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria: lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo pari o superiore ad Euro 2.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- b) nuove opere, interventi di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria: lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) e lavori a rete con importo inferiore ad Euro 2.000.000,00: percentuale del 2,00%;

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25%
2) Programmazione della spesa per investimenti	1%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	15%
4) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	44%
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico (art. 102, c. 6)	15%
Totale	100,00%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è:
 - a) l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi per importi superiori ad € 40.000,00.
 - b) la predisposizione del documento di progettazione di servizi e /o forniture per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 40.000,00 (limite per l'inserimento nel programma biennale)

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 13

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 14

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione. È facoltà dell'amministrazione nominare tale figura anche per appalti di importi inferiori a € 500.000,00.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alla condizione sopra indicata, è la predisposizione di quanto indicato nei commi 1 e 2 del sopra citato art. 12.

Art. 15

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) importo pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale dello 1,80%;
 - b) importo inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

Art. 16

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	39%
2) Programmazione della spesa	1%
4) Direzione dell'esecuzione e collaboratori - verifica di conformità	60%
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 18

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 19

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è determinata dal Responsabile unico del Procedimento attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle di ripartizione del presente regolamento sulla base dei compiti effettivamente svolti. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico, ovvero prive dell'accertamento, incrementano la quota del fondo incentivi e pertanto non costituiscono economie di spesa.

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Gli affidatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile unico del Procedimento tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b) della completezza della funzione svolta;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile unico del Procedimento ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 23

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. R.u.p. e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Responsabile unico del Procedimento attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, all'affidatario della funzione incentivata.

Art. 24

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile unico del Procedimento.

Art. 25

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle Determinazioni di Liquidazione riferite alle attività svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 26

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al R.u.p. della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;

- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 27

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa. Pertanto l'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno "t" ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno "t+1".
3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 28

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 29

Oneri e spese

1. Tutte le spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'A.C.
2. Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 sono a carico dell'amministrazione comunale gli oneri per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Ai sensi del c. 3 del medesimo art. 24 i progetti redatti dagli uffici tecnici dell'A.C. sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione per i quali lo stesso ente si assume l'onere del rimborso, anche retroattivo, della tassa annuale di iscrizione ai relativi albi professionali di appartenenza. In assenza dell'abilitazione, i dipendenti possono firmare i progetti nei limiti previsti dal c. 27 - septies dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 5-bis, del medesimo art. 113, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, pertanto non rientrano nelle risorse individuate all'art. 11 c.1 del C.C.D.I. – triennio 2018-2020, e non hanno correlazione con la produttività individuale come stabilito al c. 5 dello stesso art. 11. I percettori della incentivazione di cui al presente regolamento hanno diritto pertanto alla produttività individuale senza subire decurtazioni.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Decorrenza

1. Per i lavori per i quali:
 - A) il bando o la lettera di invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) e per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19 agosto 2014, continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 18.11.2015;
 - B) le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici le cui attività siano state svolte anteriormente al 19 agosto 2014 continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 880 del 02.09.1998 e s.m.i.;
2. Il presente regolamento si applica per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, per le attività di pianificazione e programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di responsabile del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico riguardanti le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19 aprile 2016), *come da chiarimenti di cui al comunicato del presidente dell'A.N.A.C. del 06/09/2017.*
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti emanati in materia.